

Decreto n. 168.18

Prot. 7188

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 203.12 dell'8 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31.01.2013;
- Visto il D.R. n. 314.14 del 4.07.2014 con il quale è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG dell'Ateneo, per il quadriennio 4 luglio 2014 – 3 luglio 2018;
- Visto il Regolamento per il funzionamento del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 335.15 del 22.07.2015;
- Visto il D.R. n. 147.16 del 15.04.2016 con il quale la Sig.ra Chiara Cecchini, a seguito delle elezioni svoltesi il 5.04.2016, è stata nominata rappresentante degli studenti nel CUG dell'Ateneo per il biennio 15.04.2016 – 14.04.2018;
- Visto il D.R. n. 137.18 del 4.04.2018 con il quale, a seguito delle elezioni svoltesi il 20 e 21 marzo 2018, le Sig.re Michela Gonfia e Noemi Di Rosa, sono state nominate rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza degli studenti nel CUG dell'Ateneo per il biennio 16.04.2018 – 15.04.2020;
- Visto il D.R. 466.15 del 29 ottobre 2015 relativo alla nomina a Consigliere del Rettore alle Politiche delle Pari Opportunità e questioni di genere della Dott.ssa Lucinta Spera;
- Visto il D.R. n. 405.17 del 22 dicembre 2017 con il quale la Prof.ssa Lucinta Spera è nominata Professore di II fascia per il SSD L-FIL-LET/10 "Letteratura Italiana" presso questa Università a decorrere dal 1.01.2018;
- Vista la necessità di provvedere alle elezioni di 2 componenti effettivi e 2 componenti supplenti del CUG di Ateneo fra le restanti categorie di personale docente cui non appartiene il Consigliere scelto dal Rettore, per il quadriennio 2018 - 2022;

DECRETA

Articolo 1

Indizione

1. Sono indette le elezioni di
 - n. 2 membri effettivi e n. 2 membri supplenti del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG" tra le seguenti categorie:
Professori di I fascia e ricercatori.

Articolo 2

Calendario votazioni

1. Le votazioni di cui all'articolo 1 avranno luogo il giorno

6 giugno 2018

presso la Sala del Consiglio – Piazzale Carlo Rosselli, 27-28

dalle ore 14:30 alle ore 16.30.

In caso di mancato raggiungimento della validità delle votazioni di cui all'art. 14 del Regolamento Generale di Ateneo, (almeno il 50% degli aventi diritto), l'ulteriore votazione avrà luogo il giorno **13 giugno 2018** nello stesso luogo e con lo stesso orario.

Articolo 3

Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo, l'elettorato attivo spetta agli appartenenti alla categoria.
2. Il diritto di voto attivo non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco.
3. Il diritto di voto è precluso a chi sia sospeso dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti disciplinari o penali o a chi si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o delle norme.
4. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono approvati con decreto rettorale e pubblicati almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità.
6. Il reclamo va presentato al Rettore entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi; il Rettore si pronuncia entro i successivi 5 giorni.

Articolo 4

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a coloro che abbiano presentato la propria candidatura.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della Legge 240/2010 l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
La candidatura deve essere inoltrata per via informatica al Rettore **entro il 25 maggio 2018** corredata di curriculum (qualora non disponibile presso l'Ateneo).
3. Nelle candidature deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica.
4. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni le candidature, riscontrate regolari dagli Uffici dell'Ateneo, sono rese pubbliche dal Rettore nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo ed eventualmente in manifesti secondo elenchi distinti per ciascuna categoria. La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
5. I docenti in congedo per motivi di studio, o in periodo di alternanza, mantengono il diritto elettorale passivo, se il periodo di congedo o alternanza venga a scadere prima della nomina, o se presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia a usufruire del periodo residuo, da far valere alla data della nomina.
6. I docenti in regime di impegno a tempo definito possono esercitare il diritto elettorale passivo per il mandato se presentano al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.

Articolo 5

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) Accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante documento di identificazione; non è ammessa l'identificazione mediante conoscenza personale per l'attestazione di uno dei componenti del seggio;
 - b) Firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) Consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita indelebile in dotazione al seggio;
 - d) Entrata dell'elettore nell'apposita cabina e espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo della matita avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) Successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa al Presidente o ad uno dei componenti del seggio (incaricato dal Presidente) che la introdurrà nell'apposita urna sigillata in presenza dell'elettore.
2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore nel medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. L'assistente dovrà esibire un valido documento di identità. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile l'elettore può chiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento della prima scheda. Questa sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale.
3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza.

Articolo 6

Seggio Elettorale

1. Il Seggio Elettorale sarà nominato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Generale di Ateneo, dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale ed è composto da:
 - a) almeno un professore di ruolo con funzioni di Presidente;
 - b) almeno un ricercatore universitario;
 - c) almeno un componente del Personale Tecnico-Amministrativo con funzioni di Segretario;
 - d) almeno un rappresentante degli studenti, scelto fra i rappresentanti presenti nell'Organo collegiale cui l'elezione si riferisce.

Articolo 7

Proclamazione dei risultati e degli eletti

1. Risultano eletti rappresentanti effettivi i primi due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi.
Saranno nominati rappresentanti supplenti i successivi due.
2. In caso di parità di voti la preferenza è determinata tra due professori ordinari o ricercatori universitari dalla maggiore anzianità di assegnazione ai rispettivi ruoli e a parità di questa, dalla maggiore età.
3. Alla proclamazione dei risultati provvede il Rettore, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione Elettorale Centrale di Ateneo, con decreto da pubblicarsi sull'Albo on line e sul sito web entro 7 giorni dopo il termine della chiusura delle votazioni.

4. Decorso i termini di cui all'art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo per la presentazione di eventuali ricorsi, il Rettore, con proprio decreto, provvede alla nomina degli eletti.

Per quanto non previsto nel presente decreto in merito alle procedure elettorali, si rinvia allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.

Siena, 9 maggio 2018

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)